

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

luogo, data

Gentile

Indirizzo, CAP Città

Oggetto: Contratto di collaborazione professionale con <...>.

Facendo seguito alle intese intercorse, desideriamo con la presente confermarLe i termini e le condizioni dell'incarico di collaborazione professionale che (società) intende affidarLe, nella Sua qualità di Collaboratrice (di seguito la "Collaboratrice") del nostro studio. Tale rapporto, è regolato dalle seguenti condizioni:

1. Lei s'impegna ad apportare la sua opera professionale prevalentemente a favore dello studio, con l'obiettivo di svolgere per conto dello stesso, attività di assistenza e consulenza rivolta allo Studio e ai clienti dello Studio in base a scadenze, priorità e piani di lavoro concordati con il titolare. La Collaboratrice svolgerà l'attività prevista in modo professionale, assicurando la massima attenzione nella prestazione della stessa, senza mandato a stipulare accordi contrattuali o assumere obbligazioni in nome e/o per conto dello Studio. La Collaboratrice potrà accedere agli uffici ed avvalersi delle attrezzature dello Studio per svolgere la propria attività al solo fine di coordinarsi con le attività in esso svolte ed assolvere nella maniera più proficua le obbligazioni qui previste. La Collaboratrice presterà l'attività qui prevista in modo assolutamente indipendente e non sarà soggetta a rapporti subordinati né parasubordinati con lo studio. La sua collaborazione professionale potrà essere utilizzata indifferentemente presso i nostri uffici o clienti, in base alle necessità, secondo i progetti specifici oppure i piani di lavoro anche interni che saranno concordati. Quale compenso dell'attività svolta, lo studio corrisponderà alla Collaboratrice, a fronte di regolare fattura un importo lordo annuo di Euro xxxx,00 (in lettere) oltre iva; **la Collaboratrice è autorizzata ad addebitare la quota di rivalsa inarcessa pari alla percentuale stabilita per legge, attualmente del 4% sull'imponibile.** Tale compenso sarà corrisposto in dodici rate mensili posticipate, ciascuna di Euro xxx(in lettere),00 da pagarsi entro la metà del mese successivo alla prestazione della collaborazione. **Lo Studio rinfonderà alla Collaboratrice le spese chilometriche ragionevoli di viaggio sostenute in relazione allo svolgimento della attività nella misura di 0,30 €/km. Resta inteso che qualsiasi viaggio necessario allo svolgimento dell'attività dovrà, comunque essere preventivamente autorizzato dal titolare dello Studio.**

2. Il presente accordo ha validità di un anno a decorrere dal 00.00.0000 quindi terminerà il 00.00.0000. Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di 3 mesi pena il versamento di una indennità a titolo di risarcimento dei danni causati, pari al compenso mensile previsto al punto 1 per tanti mesi quanti sono quelli di minor preavviso. Anteriormente alla scadenza dell'Accordo, le parti potranno concordare per iscritto il rinnovo dell'Accordo per un ulteriore periodo annuale.

3. In considerazione della natura dei servizi che la Collaboratrice renderà ai sensi del presente Accordo, essa si impegna al vincolo di riservatezza posto a Suo carico per qualsiasi notizia di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del presente incarico (artt. 621- 622 Cod. Penale).

4. Essa si impegna inoltre a non utilizzare a scopo personale o a beneficio di terzi, schemi, modelli o specifiche metodologie elaborate dallo Studio, senza il preventivo assenso scritto del titolare. **Tutti i diritti di proprietà intellettuale su tali modelli spetteranno unicamente allo studio che ne rimarrà l'esclusivo proprietario.**

5. La Collaboratrice dà espressamente atto che, al momento della cessazione del rapporto, non avrà diritto ad indennità di qualsivoglia natura, avendo le parti inteso porre in essere un contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e seguenti del Cod.Civ. Ove, per qualsiasi ragione, sorgesse tra lo studio e la Collaboratrice qualunque controversia in relazione al rapporto instaurato con il presente accordo o alla sua cessazione, la Collaboratrice riconosce sin d'ora che il compenso globale pattuito esaurisce ed assorbe ogni sua eventuale spettanza sia per l'attività svolta che per la cessazione del rapporto.

6. Ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., lo studio potrà anticipatamente risolvere il presente Accordo nel caso in cui la Collaboratrice violi una delle obbligazioni contenute nelle clausole 4 e 5 del presente Accordo.

7. Qualsiasi modifica e/o cambiamento al presente Accordo sarà efficace soltanto se concordato per iscritto tra le parti.

8. il presente Accordo supera qualsiasi altra pattuizione, scritta o verbale, stipulata, tra le parti prima della sottoscrizione del presente.

9. L'incarico professionale comprende le mansioni tutte dell'architetto, dallo studio delle varie problematiche, alla progettazione allo studio delle norme, alle verifiche varie e varianti necessarie, alla verifica ed organizzazione dei lavori.

10. Alla Collaboratrice viene dato anche incarico di seguire i lavori presso tutti i cantieri dello studio, quali verifica, controllo di tutte le conformità realizzative, sia edili che impiantistiche, ed all'attuazione e/o verifica di tutte le norme e prescrizioni nessuna esclusa in materia, rendendosi sin d'ora disponibile a frequentare eventuali corsi necessari per l'ottenimento di tutte le qualifiche.

11. Alla Collaboratrice viene dato mandato previo incarico specifico ad intrattenere rapporti con le varie autorità o enti che in qualche modo interessano lo svolgimento della propria attività, non impegnando mai lo studio per nessuna motivazione, difendendo l'immagine dello studio e della clientela, e relazionando ogni qualvolta sul risultato di detti incontri.

12. La Collaboratrice su indicazione del titolare, dovrà seguire per alcuni aspetti anche il lato acquisti di alcuni materiali o semplicemente informarsi sulle condizioni, qualità ed innovazioni che il mercato propone, acquisendo preventivi e prezzi, lasciando poi al titolare la firma di contratti o accordi che impegnano la società.

13. Il foro competente per qualsiasi controversia relativa all'accordo è quello di xxxx.

Ove quanto sopra rifletta le intese tra noi intercorse, La preghiamo di sottoscrivere copia della presente lettera in segno di totale accettazione dei termini e delle condizioni ivi previsti.

luogo, data

La Società yyyyy

Il Collaboratore. xxxxx
